



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
ECONOMIA E COMMERCIO (LM-77)**

Sede di Forlì

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 11 Apprendistato in alta formazione

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Corso di Laurea Magistrale in ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di requisiti curriculari predefiniti e al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio è necessario avere acquisito:

- conoscenze delle discipline di area aziendale economica, giuridica e matematico-statistica;
- conoscenza della lingua inglese (livello B2).

Requisiti curriculari

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

1. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo:

- ex D.M. 270: laurea nelle classi L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;
- ex. D.M. 509/99: laurea nelle classi 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 28 Scienze economiche;
- Previgente ordinamento quadriennale: laurea conseguita in una Facoltà di Economia.
- Diploma universitario di durata triennale: conseguito in una Facoltà di Economia.

Avere conseguito all'estero titolo di studio indisciplinare economico/aziendale riconosciuto idoneo e corrispondente ad una laurea di primo ciclo.

oppure

2. Avere acquisito almeno 40 CFU in almeno due degli ambiti disciplinari: aziendale, economico, giuridico e matematico/statistico (ambiti disciplinari ex D.M. 270/04): in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

AZIENDALE

AGR/01 Economia ed estimo rurale

SECS-P/07 Economia aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-P/09 Finanza aziendale

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

SECS-P/13 Scienze merceologiche

ECONOMICO

SECS-P/01 Economia politica

SECS-P/02 Politica economica

SECS-P/03 Scienza delle finanze

SECS-P/05 Econometria

SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica

GIURIDICO

IUS/01 Diritto privato
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/15 Diritto processuale civile

STATISTICO - MATEMATICO

MAT/09 Ricerca operativa
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie

3. In mancanza del possesso del titolo di laurea richiesto e/o dei crediti sopraindicati, l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata al conseguimento della laurea (in Italia o all'estero) con votazione pari o superiore a 100/110 (per il voto di laurea conseguito all'estero si considera il voto corrispondente indicato nella dichiarazione di valore del titolo o calcolabile attraverso tabelle di corrispondenza indicate dal Miur o dalle rappresentanze diplomatiche) e ad una valutazione preliminare di una Commissione che verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste, tramite colloquio e analisi del curriculum.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di studio, fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito del corso di studio.

Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si svolgerà nei modi seguenti:

a) verifica positiva con il conseguimento della laurea con votazione pari o superiore a 90/110. Per il voto di laurea conseguito all'estero si considera il voto corrispondente indicato nella dichiarazione di valore del titolo o calcolabile attraverso tabelle di corrispondenza indicate dal Miur o dalle rappresentanze diplomatiche:

- per i laureati nelle classi di laurea L-18 e L-33 (DM 270/04);
- per i laureati nelle classi di laurea 17 e 28 (DM 509/99);
- per i laureati e diplomati del previgente ordinamento;
- per i laureati all'estero titolo di studio indisciplinare economico/aziendale riconosciuto idoneo e corrispondente ad una laurea di primo ciclo (di cui al punto a) requisiti curriculari e loro accertamento);

b) verifica positiva con il conseguimento della laurea con votazione pari o superiore a 90/110 per i laureati con laurea diversa dal punto 1., ossia per coloro che hanno acquisito almeno 40 cfu negli ambiti caratterizzanti come dettagliato al punto 2. requisiti curriculari e loro accertamento. Per il voto di laurea

conseguito all'estero si considera il voto corrispondente indicato nella dichiarazione di valore del titolo o calcolabile attraverso tabelle di corrispondenza indicate dal Miur o dalle rappresentanze diplomatiche;

c) colloquio individuale di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione per i laureati di cui al punto 3 requisiti curriculari e loro accertamento e per i laureati di cui ai precedenti punti a) e b) con voto di laurea inferiore a 90/110. Il colloquio sarà svolto dalla stessa Commissione di docenti nominata per la verifica dei requisiti curriculari. La Commissione fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloqui che verrà pubblicato sul sito del corso di studio.

Il Consiglio di corso di studio può considerare positivamente superata la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione solo nel caso di presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti purché nella carriera pregressa siano stati acquisiti almeno 6 cfu.

Il Corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una Commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza e competenza di lingua inglese di livello B2. Lo studente potrà presentare corrispondente certificazione linguistica al momento dell'iscrizione oppure acquisire almeno 6 cfu relativi ad uno o più insegnamenti in lingua inglese del proprio piano di studio (anche di attività formativa a scelta dello studente –TAF 'D'), oppure infine acquisire la corrispondente certificazione o idoneità linguistica (lingua inglese B2) prima della discussione della tesi di laurea.

Art. 2 Piani di studio individuali

E' prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini determinati annualmente dal corso di studio e resi noti tramite il sito del corso stesso.

Il Consiglio di Corso di studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Il numero degli esami, degli insegnamenti e dei CFU del piano individuale non deve essere inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Il Consiglio di Corso di studio, coerentemente con gli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe, può approvare annualmente l'attivazione di attività formative da svolgersi in lingua inglese.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul sito del corso di studio.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

La frequenza non è obbligatoria e non sono presenti propedeuticità.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Al fine di accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia nella quale sarà esaminato, è previsto un esame che consiste in una prova individuale orale o scritta, che può essere preceduta da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l'ammissione all'orale.

L'attività di tirocinio è verificata con la valutazione delle relazioni conclusive dello studente, del tutore docente e del responsabile aziendale.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito del corso stesso.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite il sito del corso stesso.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito del corso di studio.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

e, nell'impossibilità di scegliere una delle tre opzioni precedenti:

- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Apprendistato in alta formazione

Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio.

Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU.

La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella preparazione di una tesi, sviluppata dal candidato sotto la supervisione di un docente relatore, e della sua successiva discussione pubblica. La dissertazione dovrà dimostrare capacità di critica e contenere elementi di originalità.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 29-11-2021 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.